



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 febbraio 2008 n.33

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 121, primo comma, della Legge 23 febbraio 2006 n.47;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta dell'11 febbraio 2008;

Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N. 47
(LEGGE SULLE SOCIETÀ)**

Art. 1

L'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

**“Art. 1
(Definizioni)**

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:
 - 1) per “Legge”, la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;
 - 2) per “Registro”, il Registro delle Società previsto all' articolo 6;
 - 3) per “Registro dei Revisori Contabili”, il registro dei Revisori Contabili istituito dalla legge 27 ottobre 2004, n. 146;
 - 4) per “Società Fiduciaria”, la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
 - 5) per “Partecipazioni”, quote o azioni;
 - 6) per “Cancelliere”, il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
 - 7) per “Società Controllate”, le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'art. 11, comma 2), Legge 20 luglio 2004, n. 102;
 - 8) per “Società Collegate”, le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti;
 - 9) per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che:
 - a) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a tre mesi per misfatti contro il patrimonio commessi negli ultimi quindici anni;
 - b) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a due anni per misfatti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) commessi negli ultimi quindici anni;
 - c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di quindici anni.

ovvero una persona giuridica che:

- a) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di quindici anni;
 - b) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
- 10) per “Certificazione”:
- a) se riferita a persona giuridica, il "Certificato di Vigenza" della stessa;
 - b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale rilasciato ai sensi della legge 13 settembre 1906.
- 11) per “Imprese finanziarie”, le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre n. 165 e da questa regolate.
- 12) per “controllo formale della documentazione” da parte del Cancelliere, la verifica esclusivamente della esistenza dei requisiti di forma negli atti, della presenza dei documenti contenenti autorizzazioni amministrative necessarie in ragione della natura e del luogo in cui viene esercitata l’attività di cui all’oggetto sociale, della Certificazione, dell’assenza delle condizioni per l’integrazione della definizione di Soggetto Inidoneo, e della produzione degli altri documenti richiesti specificamente dalla Legge al fine delle iscrizioni di atti e dati nel Registro.
2. La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 10 del comma precedente. Con riferimento alle persone fisiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerga l’insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone giuridiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emergano i contenuti del Certificato di Vigenza e che sia emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle Società nel Paese in cui la persona giuridica ha sede. Il Commissario della Legge competente potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell’equivalenza sostanziale della Certificazione. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla Legge, la Certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell’Autorità consolare competente, che dovrà indicare anche l’esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle Autorità statali straniere.
3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi potranno sostituire la Certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n. 105.
4. La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della società.”.

Art. 2

L’articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 6 (Registro delle Società)

1. E’ istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l’iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- data di approvazione del bilancio;
- estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore;
- esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda degli amministratori o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.

3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali delle assemblee delle Società dai quali risultano le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'introduzione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e alle nomine delle cariche sociali o al conferimento di incarichi ai revisori ed alle società di revisione, entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi i diversi termini indicati dalla legge.

4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. I verbali assembleari, le istanze, i certificati, i provvedimenti di iscrizione e in generale tutti gli atti societari contenuti nel fascicolo della società presso il Tribunale possono essere creati, trasmessi, depositati, comunicati, notificati, tenuti e conservati in formato elettronico, con le modalità e le garanzie che saranno stabilite con apposito regolamento del Congresso di Stato.

5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.

7. Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le Certificazioni relative a soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società stessa.

8. Il deposito presso la Cancelleria delle Certificazioni di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione, ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.

9. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.

10. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.”.

Art. 3

L'articolo 8 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 8
(Sede Sociale)

1. La sede della società deve essere stabilita nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Alla sede sociale indicata nello statuto si intende effettuata con pieno effetto ogni notificazione e comunicazione; in caso di irreperibilità della sede, accertata dall’Ufficiale Giudiziario, la notificazione è effettuata validamente mediante affissione ad *valvas Palatii*.”.

Art. 4

L’articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 9
(Oggetto sociale)

1. L’oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato, e deve comprendere attività tra loro coerenti.”.

Art. 5

L’articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 10
(Conferimenti e versamenti)

1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale.
2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro, e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.
4. L’avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall’articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n. 105, da depositarsi entro trenta giorni dall’effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.
5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all’iscrizione della società nel Registro.
6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d’ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l’effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l’adozione delle deliberazioni all’uopo necessarie.
7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell’atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.

9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.

10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.”.

Art. 6

L'articolo 14 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 14

(Riduzione del capitale sociale)

1. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.

2. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso, in caso sia previsto dallo statuto o dalla Legge, ovvero anche nel caso di esclusione del socio moroso.

3. La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.

4. La convocazione dell'assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.

5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.

6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'art. 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto.”.

Art. 7

L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 16
(Autorizzazioni e condizioni per la costituzione)

1. Per la costituzione di una Società di capitali è necessario:
 - 1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
 - 2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
 - 3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
 - 4) che tutti i soci non siano Soggetti Inidonei.
2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.
3. Per costituire le società anonime, le società di cui all'articolo 2, comma 5, le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile, che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.
4. Fermo restando il rispetto dell'articolo 9, le società di cui al comma che precede, con esclusione delle società anonime, possono modificare l'oggetto sociale senza il nulla osta qualora la modifica non riguardi attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6.
5. Il nulla-osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.
6. In casi d'urgenza ovvero al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.
7. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati nel decreto previsto dal comma che precede.”.

Art. 8

L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 17
(Partecipazione di Società Fiduciarie)

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante sia un Soggetto Inidoneo.
3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria.”.

Art. 9

L'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 22
(*Modifiche dello statuto*)

1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro e, contestualmente al deposito, allega le eventuali autorizzazioni e documenti richiesti. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel Registro.
2. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine agli amministratori. Gli amministratori nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
3. Al momento della costituzione della società, i soci possono prevedere che una o più clausole dello statuto siano modificabili solo all'unanimità.
4. Le modifiche del contratto sociale nelle società di persone possono avere luogo solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.”.

Art. 10

L'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 44 bis
(*Assemblea di società anonima con azioni al portatore*)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 44, comma 2, numero 9, il verbale dell'assemblea di società anonime con azioni al portatore deve essere redatto da notaio sammarinese. Il verbale deve contenere l'identificazione delle azioni o dei certificati multipli presenti mediante l'indicazione del numero risultante dal libro soci, salvo che non vi sia presente la totalità del capitale sociale; al di fuori delle votazioni unanimi, deve altresì indicare le azioni ovvero i certificati multipli che hanno espresso voto contrario, mediante l'indicazione del numero risultante dal libro dei soci.
2. Il notaio incaricato deve:
 - a) identificare il portatore delle azioni acquisendo copia del documento di identità;
 - b) conservare copia del documento di identità per cinque anni.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 rappresentano atti d'ufficio per il notaio ai sensi dell'articolo 378 del codice penale.
4. La documentazione di cui al comma 2 è esibita dal notaio, su richiesta, esclusivamente all'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali; al di fuori di tale ipotesi, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.
5. La conservazione di tale documentazione spetta al notaio anche in caso di cessazione dell'attività. In caso di decesso del notaio, qualora non sia stato designato altro collega, il

Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai designerà un notaio, il quale si incaricherà della conservazione dei documenti per il termine residuo.”.

Art. 11

L'articolo 45 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 45

(Opposizioni alle deliberazioni dell'assemblea)

1. Contro le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o dissenziente, gli amministratori ed i sindaci possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il ricorso deve essere proposto presso la Cancelleria entro il termine di dieci giorni dal deposito della copia del verbale dell'assemblea; in mancanza di deposito il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione, purché non oltre il termine di due anni dalla deliberazione medesima.
2. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare *prima facie* seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione, imponendo eventualmente al socio o ai soci opposenti il deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.
3. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opposenti, agli amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.
4. Entro trenta giorni dalla notifica e semprechè la società non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, gli opposenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
5. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.
6. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della società.
7. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.”.

Art. 12

L'articolo 57 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 57

(Limiti della responsabilità degli amministratori)

1. La responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale.
3. Gli amministratori non sono responsabili verso la società dei danni derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti per delega scritta agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo.”.

Art. 13

L'articolo 61 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 61

(Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico)

1. Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all’Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l’iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l’abilitazione all’esercizio di tali libere professioni ottenuta all’estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.
6. Il sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.”.

Art. 14

L’articolo 62 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 62

(Riunioni del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall’articolo 72, comma 4, punto 6), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.”.

Art. 15

L’articolo 83 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 83

(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)

1. Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.
2. Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla società di revisione, se nominati.
3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve essere depositato presso la Cancelleria almeno venti giorni liberi prima dell’assemblea convocata per l’approvazione. I soci hanno diritto di avere copia di tutta la documentazione dagli amministratori.”.

Art. 16

L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 111
(*Procedimento*)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
3. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione ad *valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
4. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
5. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
6. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.
7. Eseguiti tutti gli incombeni, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
8. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”.

Art. 17

L'articolo 120 bis della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 120 bis
(*Norme di coordinamento*)

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, sono soggette alla Legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, della Legge stessa. Tuttavia, il socio titolare della licenza che ha costituito la società ovvero il socio al quale è stata trasferita la quota di maggioranza prima dell'entrata in vigore della Legge, in caso di scioglimento, conserva il diritto di riacquisire la titolarità della licenza, sempre che ne abbia i requisiti.
2. Le società costituite anteriormente all'entrata in vigore della Legge sono assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 5, computando il termine triennale per il versamento di tutti i conferimenti a decorrere dalla entrata in vigore della Legge stessa. L'attestazione dell'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere depositata a cura degli amministratori presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuto versamento.

3. Le società costituite con il nulla osta del Congresso di Stato anteriormente all'entrata in vigore della Legge possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'articolo 9 della Legge ovvero che la modifica non consista in una mera eliminazione di attività o settori merceologici dall'oggetto sociale.

4. Nelle società di capitali con socio unico iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, il socio unico acquisisce il beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento in cui avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 della Legge, ferma restando la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente.

5. Per le società iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, l'indicazione della data di iscrizione nel Registro, laddove prevista dalla legge, è sostituita dall'indicazione della data di riconoscimento giuridico.”.

Art. 18

L'articolo 121 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 121
(*Revisioni*)

1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.

2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005, n. 168, in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto delegato da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore della Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella legge 22 novembre 2005 n. 168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente Legge.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 febbraio 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta